

## Ordinanza n. 624 del 27-09-2024

**OGGETTO:** RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI (DA TRAFFICO STRADALE, CLIMATIZZAZIONE, ATTIVITA' AGRICOLE) 2024-2025 IN ATTUAZIONE DEL PIANO ARIA INTEGRATO REGIONALE (PAIR 2030) MEDIANTE INTERVENTI STRUTTURALI ED EMERGENZIALI

**Servizio: Servizio Ambiente**

### IL SINDACO

#### Premesso che:

- la Direttiva Europea 2008/50/CE sulla qualità dell'aria ambiente pone in capo agli Stati membri l'obbligo di valutare la qualità dell'aria ambiente e, di conseguenza, adottare le misure finalizzate a mantenere la qualità laddove è buona e migliorarla negli altri casi;
- il D.Lgs. n. 155 del 13/08/2010 attribuisce alle Regioni e alle Province autonome le funzioni di valutazione e gestione della qualità dell'aria nel territorio di propria competenza e, in particolare, assegna loro il compito di adottare piani e misure per il raggiungimento dei valori limite e dei livelli critici, per il perseguimento dei valori obiettivo e per il mantenimento del relativo rispetto;

#### Richiamati:

- il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030), approvato dalla Regione Emilia-Romagna con D.A.L. n. 152 del 30/01/2024, il cui obiettivo, in continuità con il precedente PAIR 2020, è raggiungere nel più breve tempo possibile livelli di qualità dell'aria ambiente volti a evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso, perseguire il mantenimento dei livelli di qualità dell'aria, laddove buona, e migliorarla negli altri casi;
- il "Nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano", approvato dalla Regione Emilia-Romagna con DGR n. 795 del 05/06/2017 e sottoscritto in data 25/07/2017 dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dalle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;
- la Legge Regionale n. 16 del 18 luglio 2017 "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento regionale in materia ambientale e a favore dei territori colpiti da eventi sismici", art. 42 "Sanzioni e divieti posti a tutela della qualità dell'aria";
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 745 del 16/05/2022 "Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020). Adesione al progetto Move-In (Monitoraggio dei veicoli inquinanti) per il monitoraggio delle percorrenze reali effettuate dai veicoli soggetti alle limitazioni della circolazione mediante installazione di dispositivi telematici e disposizioni attuative" e la Deliberazione di Giunta regionale n. 2127 del 5/12/2022 "Adesione al progetto Move-In di cui alla DGR n. 745/2022. Approvazione di documenti tecnici per l'avvio del progetto", con le quali la Regione ha aderito e avviato il servizio Move-In a decorrere dal 1/1/2023;
- la Legge n.103 del 10 agosto 2023 di conversione in legge del Decreto-Legge 13 giugno 2023, n. 69 "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione

europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”, che all’articolo 10 regola le pratiche agricole di raggruppamento e abbruciamento nel luogo di produzione di materiali vegetali, nelle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, in particolare nei mesi da novembre a febbraio;

- l’art. 12 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2030 relativo alle limitazioni da applicarsi alla circolazione dei veicoli privati nel centro abitato dei Comuni dell’Agglomerato di Bologna e dei Comuni delle zone di Pianura est e ovest nel periodo dal 1° ottobre al 31 marzo, che stabilisce anche il numero minimo di controlli da effettuare sul rispetto delle misure di limitazione alla circolazione, anche nell’ambito della fruizione del servizio Move-In;
- l’art. 15 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2030 relativo ad altre misure di contenimento delle emissioni, che prevede nelle zone Pianura Est e Ovest e nell’Agglomerato di Bologna, nel periodo 1° ottobre al 31 marzo, il divieto di qualsiasi tipologia di combustione all’aperto a scopo intrattenimento, quali, ad esempio, falò tradizionali o fuochi d’artificio, ad eccezione dei *barbecue*;
- l’art. 16 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2030 relativo alle misure emergenziali da attuare nel periodo 1° ottobre al 31 marzo da parte dei Comuni dell’Agglomerato di Bologna e dei Comuni delle zone di Pianura est e ovest, se le previsioni modellistiche di qualità dell’aria formulate da ARPAE il lunedì, il mercoledì e il venerdì (individuati quali giorni di controllo) indicano la probabilità di superamento del valore limite giornaliero del PM10 per i tre giorni successivi a decorrere da quello di controllo;
- l’art. 17 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2030 relativo alle misure locali aggiuntive da attuarsi da parte dei Comuni nel caso in cui si verificano 25 superamenti del valore limite giornaliero di PM10 in una delle stazioni di monitoraggio collocate sul proprio territorio, al fine di evitare il superamento del valore limite giornaliero di PM10 nell’anno solare di riferimento;
- l’art. 21, delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2030, che pone le seguenti prescrizioni volte alla riduzione dei consumi energetici negli insediamenti urbani:
  - a) obbligo di chiusura delle porte di accesso al pubblico da parte di esercizi commerciali e degli edifici con accesso al pubblico per evitare dispersioni termiche nelle fasi di riscaldamento e raffrescamento;
  - b) nelle zone di Pianura Ovest, di Pianura Est e dell’Agglomerato di Bologna, durante la stagione termica, obbligo di mantenimento delle temperature fino a massimo di 19° C nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali; fino a massimo di 17° C nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali. Sono esclusi da queste indicazioni gli ospedali e le case di cura, le scuole ed i luoghi che ospitano attività sportive;
- l’art. 42, comma 2, della Legge Regionale n. 16 del 18 luglio 2017 che stabilisce che la violazione dell’obbligo di chiusura delle porte di accesso al pubblico degli esercizi commerciali per evitare dispersioni energetiche derivanti dall’utilizzo di impianti di climatizzazione invernale o estiva, imposto con provvedimento comunale in attuazione della pianificazione regionale, comporta la sanzione amministrativa non inferiore a 50,00 euro e non superiore a 500,00 euro a carico del titolare dell’esercizio commerciale. Sono esclusi dall’applicazione della citata sanzione amministrativa gli esercizi commerciali che si avvalgono di dispositivi alternativi alle porte di accesso per l’isolamento termico degli ambienti;
- l’art. 22 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2030 che regola gli impianti di combustione a biomassa solida per riscaldamento ad uso civile;
- l’art. 33 delle Norme tecniche di attuazione del PAIR 2030 che dispone, nelle zone di Pianura Est, Pianura Ovest e dell’Agglomerato di Bologna, il divieto di abbruciamento dei

residui vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f) del D. Lgs. n. 152/2006, incluse le stoppie e le paglie anche per le superfici investite a riso;

### **Preso atto:**

- della sentenza del 10/11/2020 pronunciata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella causa C-644/18 della Commissione Europea contro la Repubblica Italiana riguardante la violazione degli articoli 13 e 23 della Direttiva 2008/50/CE in materia di qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa con riferimento specifico al materiale particolato PM10 e della successiva lettera di messa in mora ex art. 260 TFUE del 13 marzo 2024 della Commissione europea (Procedura d'infrazione n. 2014/2147);
- che la Regione Emilia-Romagna è coinvolta nella procedura sopra citata per il superamento valore limite giornaliero di PM10 nella zona Pianura Ovest (IT0892) e nella zona Pianura Est (IT0893) e che al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte e di conseguire, in tempi rapidi, il rispetto dei valori limite di PM10, è tenuta a adottare le misure necessarie per il risanamento della qualità dell'aria nelle zone citate;
- che l'art. 12 comma 2 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2030 stabilisce, per i Comuni aventi popolazione superiore a 30.000 abitanti, i Comuni dell'Agglomerato di Bologna e i Comuni volontari, l'applicazione di limitazioni alla circolazione emergenziali che trovano attuazione anche nelle domeniche ecologiche (4 domeniche al mese, con possibilità di sospensione dal 1° dicembre al 6 gennaio e nei giorni di festività);
- che l'art.12 comma 7 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2030 stabilisce il numero minimo di controlli da effettuare sul rispetto delle misure di limitazione alla circolazione, popolazione residente, variabile in funzione della popolazione come di seguito elencato:
  - Comune Bologna 1500 controlli/anno;
  - Comuni >100.000 abitanti: 1200 controlli/anno;
  - Comuni 50.000 ÷ 100.000 abitanti: 900 controlli/anno;
  - Comuni 20.000 ÷ 50.000 abitanti: 300 controlli/anno;
  - Comuni 10.000 ÷ 20.000 abitanti: 200 controlli/anno;
  - Comuni < 10.000 abitanti: 1 controllo ogni 50 abitanti/anno.
- che l'art.33 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2030 stabilisce, in attuazione dell'art. 182, comma 6 bis, del D. Lgs. n. 152 del 2006 e dell'articolo 10 comma 1 del D.L. n. 69 del 13 giugno 2023 convertito con L. n. 103 del 10 agosto 2023, il divieto di abbruciamento dei residui vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f) del D. Lgs. n. 152/2006, incluse le stoppie e le paglie anche per le superfici investite a riso, nel periodo dal 1° ottobre al 31 marzo, nelle zone di Pianura Est, Pianura Ovest e dell'Agglomerato di Bologna. Sono sempre fatte salve deroghe a seguito di prescrizioni emesse dall'Autorità fitosanitaria e nel rispetto delle modalità indicate dall'Ente di gestione dei siti della rete Natura 2000;
- che al medesimo art. 33 sopra citato, al comma 2, sono previste le seguenti deroghe, fatto salvo che non siano state attivate le misure emergenziali per la qualità dell'aria, non sia stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi e siano rispettate le modalità indicate al paragrafo 11.5.3.8 della Relazione generale del PAIR 2030 per l'abbruciamento in loco dei soli residui vegetali agricoli o forestali, in piccoli cumuli, non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno, da parte del proprietario o del detentore del terreno e nel caso in cui l'area su cui si pratica l'abbruciamento non sia raggiungibile dalla "viabilità ordinaria":
  - a) per due giorni totali nei mesi di marzo e ottobre di ciascun anno;

b) per due giorni totali, nel periodo compreso dal 1° ottobre al 31 marzo di ciascun anno, nel caso in cui l'abbruciamento venga effettuato all'interno di una "zona montana o zona agricola svantaggiata", definita ai sensi del regolamento europeo sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

c) esclusivamente per le superfici investite a riso e a seguito di indicazioni emesse dall'Autorità fitosanitaria, nei mesi di ottobre e marzo, e nel caso in cui tali superfici ricadano in una "zona montana o zona agricola svantaggiata", nel periodo da ottobre a marzo;

- che con la Deliberazione di Giunta regionale n. 2127 del 5/12/2022 "Adesione al progetto Move-In" di cui alla DGR 745/2022. Approvazione di documenti tecnici per l'avvio del progetto", la regione ha descritto in dettaglio il servizio e in particolare ha precisato che il sistema non consente la circolazione dei veicoli in caso di attivazione delle misure emergenziali di limitazione della circolazione e in occasione delle domeniche ecologiche, ove adottate con specifica ordinanza;
- **Richiamata inoltre** l'Ordinanza n. 324 del 05/06/2024, con cui il Comune di Piacenza ha stabilito in particolare di:
  - consentire la circolazione nell'area soggetta alle limitazioni strutturali della circolazione adottate con ordinanza sindacale, in attuazione delle prescrizioni del vigente Piano Aria Integrato Regionale, ai veicoli che hanno aderito al sistema Move-In, secondo le modalità operative descritte negli allegati A, B e C alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 2127/2022,
  - non applicare la disposizione di cui al precedente punto durante le domeniche ecologiche, individuate nella specifica ordinanza di attuazione delle normative regionali in materia di tutela della qualità dell'aria, e in caso di attivazione, sulla base del bollettino emesso da Arpa, delle eventuali limitazioni emergenziali alla circolazione; pertanto, durante tali giornate, i veicoli che hanno aderito al sistema Move-In sono soggetti alle limitazioni della circolazione previste nella relativa ordinanza;

#### **Rilevato che:**

- l'inquinamento atmosferico è estremamente dannoso per la salute, come dimostrano i dati dell'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) e dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) che parlano di oltre 3 milioni di decessi prematuri ogni anno nel mondo a causa delle polveri sottili e degli altri inquinanti presenti nell'aria. Tra questi decessi alcuni sono legati a diversi tipi di tumore;
- i parametri più critici sono il particolato atmosferico (PM10 e PM2.5), gli ossidi di azoto (NO<sub>x</sub>) e l'ozono (O<sub>3</sub>);
- in Emilia-Romagna, il sistema di valutazione della qualità dell'aria ambiente, costituito dalle stazioni fisse, dai laboratori e unità mobili e dagli strumenti modellistici gestiti da Arpa, evidenzia nel periodo temporale 2008-2023, superamenti dei valori limite per la protezione della salute su diverse aree del territorio regionale e in particolare del valore limite giornaliero del PM10 (50 microgrammi/m<sup>3</sup> di concentrazione giornaliera da non superare più di 35 volte in un anno) e del valore limite annuale di NO<sub>2</sub> (40 microgrammi/m<sup>3</sup>), fissati dalla DIR 2008/50/CE e dal decreto di recepimento D.Lgs. n. 155 del 13/08/2010;
- le concentrazioni di PM10 sono caratterizzate da una preponderante componente secondaria e pertanto è necessario agire sia sulle fonti di PM10 primario che sulle fonti dei precursori della frazione secondaria, oltreché su area vasta data la componente sostanziale di inquinamento di fondo;

- obiettivi di questa amministrazione sono la tutela della salute dei cittadini e il risanamento della qualità dell'aria;
- il Comune di Piacenza è tenuto alla attuazione delle misure per la tutela della qualità dell'aria stabilite dal PAIR 2030;
- la popolazione residente nel Comune di Piacenza alla data del 31/12/2021 è pari a 102.364 abitanti (dato ISTAT);
- dal 1° gennaio 2024 nel Comune di Piacenza si sono già registrati almeno 25 superamenti del valore limite giornaliero per le polveri PM10;

**Ritenuto** pertanto opportuno disporre le seguenti misure locali aggiuntive, come stabilito dall'art. 17 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2030, essendo già stati registrati n. 31 superamenti del valore limite giornaliero di PM10 nella stazione di monitoraggio della qualità dell'aria GIORDANI-FARNESE / Urbana Traffico:

- adesione e attivazione sul territorio comunale del progetto "Bike to Work" per la promozione degli spostamenti casa-lavoro e casa-scuola in bicicletta;

**Ritenuto** necessario adottare la presente ordinanza in attuazione di quanto disposto dalla normativa regionale in materia di qualità dell'aria sopra richiamata;

#### **Visti:**

- l'art. 13 della Legge n. 833 del 23/12/1978 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale";
- l'art. 50, comma 3 e l'art. 54, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", e successive modifiche e integrazioni;
- gli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della Strada" e successive modifiche e integrazioni;
- l'art.182 c.6bis del D. Lgs 152/06 "Testo unico in materia Ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007;
- il D.P.R. n. 74/2013;
- il DM Ambiente n. 186 del 7 novembre 2017;
- il Regolamento Regionale n. 3 del 15 dicembre 2017;
- la Legge n. 689 del 24/11/1981;
- l'art. 7 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
- il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155;
- l'art. 3, comma 4, lett. h) e l'art. 33 dello Statuto Comunale;

### **ORDINA**

di istituire, nel centro abitato della città di Piacenza individuato, ai sensi dell'art. 3, comma 1, punto 8) e dell'art. 4 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285, con D.G.C. n. 216/2002 (planimetria All. 1):

#### **1. il divieto di circolazione dinamica dal 1° ottobre 2024 al 31 marzo 2025, per le categorie di veicoli sotto indicate, nei seguenti giorni e orari:**

- dal lunedì al venerdì dalle 08,30 alle 18,30, per le seguenti categorie:
  - veicoli alimentati a benzina EURO 0, EURO 1 ed EURO 2, non conformi alla direttiva 98/69/A CE e successive o alla direttiva 99/96/A CE e successive;
  - veicoli alimentati a GPL/benzina o metano/benzina EURO 0 ed EURO 1, non

conformi alla direttiva 91/542/CEE St II e successive o alla direttiva 94/12/CE e successive;

- veicoli diesel EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3 ed EURO 4 non conformi alla direttiva 2005/55/CE B2 e successive o alla direttiva 99/96 fase III oppure Riga B2 o C e successive;
- ciclomotori e motocicli EURO 0, EURO 1 non conformi alla direttiva 97/24/CE Cap. 5 fase II e successive o alla direttiva 2002/51 fase A;

• nelle domeniche ecologiche

- domenica 6 ottobre 2024 dalle 08,30 alle 18,30;
- domenica 13 ottobre 2024 dalle 08,30 alle 18,30;
- domenica 20 ottobre 2024 dalle 08,30 alle 18,30;
- domenica 27 ottobre 2024 dalle 08,30 alle 18,30;
- domenica 3 novembre 2024 dalle 08,30 alle 18,30;
- domenica 10 novembre 2024 dalle 08,30 alle 18,30;
- domenica 17 novembre 2024 dalle 08,30 alle 18,30;
- domenica 24 novembre 2024 dalle 08,30 alle 18,30;
- domenica 12 gennaio 2025 dalle 08,30 alle 18,30;
- domenica 19 gennaio 2025 dalle 08,30 alle 18,30;
- domenica 26 gennaio 2025 dalle 08,30 alle 18,30;
- domenica 2 febbraio 2025 dalle 08,30 alle 18,30;
- domenica 9 febbraio 2025 dalle 08,30 alle 18,30;
- domenica 16 febbraio 2025 dalle 08,30 alle 18,30;
- domenica 23 febbraio 2025 dalle 08,30 alle 18,30;
- domenica 9 marzo 2025 dalle 08,30 alle 18,30;
- domenica 16 marzo 2025 dalle 08,30 alle 18,30;
- domenica 23 marzo 2025 dalle 08,30 alle 18,30;
- domenica 30 marzo 2025 dalle 08,30 alle 18,30;

dalle 08,30 alle 18,30, per le seguenti categorie:

- veicoli alimentati a benzina EURO 0, EURO 1 ed EURO 2, non conformi alla direttiva 98/69/A CE e successive o alla direttiva 99/96/A CE e successive;
- veicoli alimentati a GPL/benzina o metano/benzina EURO 0 ed EURO 1, non conformi alla direttiva 91/542/CEE St II e successive o alla direttiva 94/12/CE e successive;
- veicoli diesel EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3 ed EURO 4 ed **EURO 5** non conformi al regolamento 715/2007\*692/2008 (Euro 6 A o Euro 6 B);
- ciclomotori e motocicli EURO 0, EURO 1 non conformi alla direttiva 97/24/CE Cap. 5 fase II e successive o alla direttiva 2002/51 fase A;

**Le limitazioni di cui al presente punto 1 non si attuano nei seguenti giorni festivi:**

- **1° novembre 2024;**
- **25 dicembre 2024;**
- **26 dicembre 2024;**
- **1° gennaio 2025;**
- **6 gennaio 2025;**

**2. l'adozione delle seguenti misure emergenziali dal 1° ottobre 2024 al 31 marzo 2025** a partire dal giorno successivo al giorno di controllo (che corrisponde al lunedì, mercoledì e venerdì o, nel caso in cui il giorno di controllo cada in una festività, al primo giorno lavorativo successivo) nel caso in cui il bollettino emesso da ARPAE nel medesimo giorno di controllo dovesse evidenziare laprevisione (per il giorno di controllo e per i due giorni successivi, effettuata sulla base del sistema integrato di modellistica meteorologica

e di qualità dell'aria) del superamento della soglia di legge per il PM10 in almeno una stazione della provincia di Piacenza:

a) **divieto di circolazione dinamica dalle 8,30 alle 18,30** per le seguenti categorie di veicoli:

- veicoli alimentati a benzina EURO 0, EURO 1 ed EURO 2, non conformi alla direttiva 98/69/A CE e successive o alla direttiva 99/96/A CE e successive;
- veicoli alimentati a GPL/benzina o metano/benzina 0 ed EURO 1, non conformi alla direttiva 91/542/CEE St II e successive o alla direttiva 94/12/CE e successive;
- veicoli diesel EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3 ed EURO 4 ed **EURO 5** non conformi al regolamento 715/2007\*692/2008 (Euro 6 A o Euro 6 B);
- ciclomotori e motocicli EURO 0, EURO 1 non conformi alla direttiva 97/24/CE Cap. 5 fase II e successive o alla direttiva 2002/51 fase A;

b) in tutto il territorio comunale è vietato utilizzare, nelle unità immobiliari comunque classificate (da E1 a E8) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe "4 stelle";

c) in tutto il territorio comunale, è disposto il divieto di spandimento dei liquami zootecnici e divieto di concessione delle deroghe a tale divieto previste dalla normativa regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, fatte salve quelle per soprappiù limite di stoccaggio, verificato dall'autorità competente. Sono esclusi dal divieto di spandimento dei liquami zootecnici di cui al presente punto le tecniche di spandimento con interrimento immediato dei liquami, quelle con iniezione diretta al suolo e quelle specificate al paragrafo 11.1.3.7 della Relazione generale PAIR 2030.

Dell'attivazione delle misure emergenziali di cui al presente punto 2 sarà data notizia alla cittadinanza attraverso gli organi di informazione e pubblici avvisi. Le misure emergenziali restano in vigore fino al successivo giorno di controllo di ARPAE incluso (lunedì, mercoledì o venerdì o, nel caso in cui il giorno di controllo cada in una festività, al primo giorno lavorativo successivo): ARPAE con il bollettino può comunicare il rientro ad una situazione di "nessuna allerta", o confermare l'allerta.

### **3. dal 1° ottobre 2024 al 31 marzo 2025 in tutto il territorio comunale:**

- divieto di utilizzare, nelle unità immobiliari comunque classificate (da E1 a E8) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe "3 stelle" e focolari aperti o che possono funzionare aperti;
- il divieto di qualsiasi tipologia di combustione all'aperto a scopo intrattenimento, quali, ad esempio, falò tradizionali o fuochi d'artificio (ad eccezione dei barbecue); In deroga al divieto, sono consentiti due eventi, promossi o autorizzati dall'amministrazione comunale, nell'ambito di festeggiamenti tradizionali, nel caso in cui non siano state attivate le misure emergenziali o i provvedimenti di dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi e alle condizioni previste dall'articolo 10, comma 1, del Decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69;
- il divieto di abbruciamento, ai sensi dell'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 e dell'articolo 10 comma 1 del D.L. n. 69 del 13 giugno 2023 convertito con L. n. 103 del 10 agosto 2023, dei residui vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f) del D. Lgs. n. 152/2006, incluse le stoppie e le paglie anche per le superfici

investite a riso. Sono sempre fatte salve deroghe a seguito di prescrizioni emesse dall'Autorità fitosanitaria e nel rispetto delle modalità indicate dall'Ente di gestione dei siti della rete Natura 2000;

- al divieto di cui al punto precedente sono previste deroghe, fatto salvo che non siano state attivate le misure emergenziali per la qualità dell'aria, non sia stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, siano rispettate le modalità indicate al paragrafo 11.5.3.8 della Relazione generale del PAIR 2030 per l'abbruciamento in loco dei soli residui vegetali agricoli o forestali, in piccoli cumuli, non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno, da parte del proprietario o del detentore del terreno e nel caso in cui l'area su cui si pratica l'abbruciamento non sia raggiungibile dalla "viabilità ordinaria", come di seguito specificato:
  - per soli due giorni totali nei mesi di marzo ed ottobre di ciascun anno;
  - esclusivamente per le superfici investite a riso e a seguito di indicazioni emesse dall'Autorità fitosanitaria nei mesi di ottobre e marzo;

#### **4. durante la stagione termica 2024-2025, in tutto il territorio comunale:**

l'obbligo di mantenimento delle temperature fino a massimo di 19° C nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali; fino a massimo di 17° C nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali. Sono esclusi da queste indicazioni gli ospedali e le case di cura, le scuole ed i luoghi che ospitano attività sportive;

#### **5. le seguenti misure, da applicarsi in via strutturale per tutto l'anno:**

- a) l'obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato. È stabilito altresì l'obbligo per gli utilizzatori di conservare la pertinente documentazione;
- b) l'obbligo di chiusura delle porte di accesso al pubblico da parte di esercizi commerciali e degli edifici con accesso al pubblico per evitare dispersioni termiche nelle fasi di riscaldamento e raffrescamento. Sono esclusi gli esercizi commerciali e gli edifici dotati di dispositivi alternativi alle porte di accesso per l'isolamento termico degli ambienti;
- c) l'obbligo di spegnimento del motore dei veicoli in sosta.

#### **6. le seguenti misure locali aggiuntive per il periodo ottobre-dicembre 2024:**

- adesione e attivazione sul territorio comunale del progetto "Bike to Work" per la promozione degli spostamenti casa-lavoro e casa-scuola in bicicletta;

**Sono escluse dalle limitazioni alla circolazione di cui al punto 1. e al punto 2., lettera a) le seguenti aree interne al centro abitato (planimetria All. 1) in quanto non sono al momento sufficientemente servite dal trasporto pubblico locale:**

- Località Besurica;
  - Località Montale;
  - Località Le Mose.
- Al fine di consentire ai veicoli provenienti dall'area extraurbana di non attraversare la città di Piacenza per raggiungere altre destinazioni e di accedere alle aree di parcheggio



servite da bus navetta o da bus di linea **sono inoltre escluse dalle limitazioni alla circolazione di cui al punto 1. e al punto 2., lettera a) le seguenti vie (planimetria All. 2):**

- Via E. Pavese;
- Via Einaudi;
- Via I° Maggio nel tratto compreso tra Via Einaudi e Via Emilia Pavese;
- bretella Strada Gragnana – Via Einaudi;
- prolungamento Tangenziale Sud;
- Strada Agazzana;
- Tangenziale Sud;
- Strada Bobbiese;
- Strada Val Nure;
- Via Gorra nel tratto compreso tra Strada Val Nure e Largo Anguissola;
- Via Motti;
- Via Martiri della Resistenza nel tratto compreso tra Via Motti e Via Manfredi;
- Via Manfredi nel tratto compreso tra Via Martiri della Resistenza e Via Gorra;
- Via Delle Novate;
- Via Emilia Parmense;
- Via Colombo;
- P. le Roma;
- Via La Primogenita;
- Viale S. Ambrogio;
- P. le Milano;
- Via Emilia direzione Milano (S.S. 9);
- Via Legione Zanardi Landi;
- Via Maculani;
- Via XXI Aprile;
- P. le Torino;
- Via del Pontiere nel tratto compreso tra Via Nino Bixio e Via XXI Aprile attraverso sottopasso della linea ferroviaria Piacenza - Alessandria;
- Via Nino Bixio nel tratto compreso tra Via del Pontiere e Via Diete di Roncaglia;
- Via Diete di Roncaglia;
- Via Caorsana;
- Via Cremona;
- nuovo Cavalcaferrovia (Via Diete di Roncaglia – Via XXI Aprile);
- Via Portapuglia;
- Via Borgoforte.

**Sono inoltre esclusi dalle limitazioni alla circolazione di cui al punto 1. e al punto 2., lettera a) della presente Ordinanza:**

- a) autoveicoli elettrici o ibridi dotati di motore elettrico;
- b) autoveicoli con almeno tre persone a bordo se omologati per quattro o più posti a sedere oppure con almeno due persone a bordo se omologati per due o tre posti a sedere (car-pooling);
- c) autoveicoli immatricolati come autoveicoli per trasporti specifici e autoveicoli per uso speciale, come definiti dall'art. 54 del Codice della Strada e dall'art. 203 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada (punto A, allegato n. 3 alla Relazione generale del PAIR 2030);

**a) Altri veicoli ad uso speciale oggetto di deroga ai provvedimenti di limitazione della circolazione** (punto B dell'allegato n. 3 alla Relazione generale del PAIR 2030):

- a) veicoli di emergenza e di soccorso, compreso il soccorso stradale e la pubblica sicurezza, il servizio di controllo ambientale e igienico sanitario e veicoli attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione di impianti elettrici, idraulici, termici, di sicurezza;
- b) veicoli per trasporto persone immatricolate per trasporto pubblico (es. autobus di linea, scuolabus, ecc.);
- c) veicoli a servizio di persone invalide provvisti del contrassegno di parcheggio per disabili, ai sensi del D.P.R. 151/2012;
- d) veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi o per visite e trattamenti sanitari programmati o per donatori di sangue nella sola giornata del prelievo per il tempo strettamente necessario da/per la struttura adibita al prelievo, in grado di esibire la relativa certificazione medica e attestato di prenotazione della prestazione sanitaria, nonché per l'assistenza domiciliare di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili;
- e) veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza, veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
- f) veicoli adibiti al trasporto di merci deperibili, farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici, ecc.);
- g) veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all'art. 60 del Nuovo Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, limitatamente alle manifestazioni organizzate;
- h) veicoli diretti alla revisione purché muniti di documentazione che attesti la prenotazione;
- i) veicoli di operatori economici che accedono o escono dai posteggi dei mercati settimanali o delle fiere autorizzate dall'Amministrazione comunale;
- j) veicoli a servizio di persone soggiornanti presso le strutture di tipo alberghiero site nelle aree delimitate, esclusivamente per arrivare/partire dalla struttura medesima, dotati di prenotazione, oppure facendo pervenire al Corpo di Polizia Municipale, nei dieci giorni successivi, apposita attestazione vistata dalla struttura ricettiva, ovvero copia della fattura in cui risultino intestatario e targa del veicolo rilasciata dalla suddetta struttura, a condizione che la stessa sia situata all'interno del Comune;
- k) autocarri di categoria N2 e N3 (autocarri aventi massa massima superiore a 3,5 tonnellate) limitatamente al transito dalla sede operativa dell'impresa titolare del mezzo alla viabilità esclusa dai divieti e viceversa.

Deroghe già previste dalla normativa nazionale e comunitaria per:

- a) veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE (decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e s.m.i.);
- b) veicoli muniti di autorizzazione alla circolazione di prova ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474

**Sono infine esclusi dalle limitazioni alla circolazione di cui al punto 1. dal lunedì al al**

**venerdì dalle 08,30 alle 18,30 (mentre restano soggetti alla limitazioni delle domeniche ecologiche e alle limitazioni emergenziali) i veicoli che hanno aderito al sistema Move-In, nel rispetto delle caratteristiche del servizio e secondo le modalità operative descritte negli Allegati A, B e C alla Deliberazione di Giunta regionale n. 2127 del 5/12/2022, come disposto dall'Ordinanza n. 872 del 27.12.2022.**

### **AVVERTE**

Per consentire l'attività di controllo **è fatto obbligo di esporre in modo ben visibile i contrassegni e di esibire, su richiesta degli organi addetti alla vigilanza, le certificazioni** indicate ai punti precedenti. L'uso improprio del contrassegno o certificazione ne comporta il ritiro, salvo eventuali altre sanzioni previste dal vigente ordinamento. Sono temporaneamente sospese tutte le Ordinanze in contrasto con la presente. Gli Ufficiali, i Funzionari e gli Agenti cui spetta l'espletamento dei servizi di Polizia Stradale sono incaricati di provvedere, per quanto di competenza, all'esecuzione della presente Ordinanza ai sensi dell'art. 12 del Codice della strada.

L'inosservanza delle prescrizioni della presente Ordinanza è punita con sanzione amministrativa in conformità alla L. n. 689/1981 e mediante pagamento della somma prevista dagli artt. 7 e 157 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 in riferimento alle violazioni del Codice della strada.

**Nelle more transitorie di applicazione della presente ordinanza relativamente alle limitazioni alla circolazione veicolare, nelle attività di controllo vale la segnaletica verticale presente.**

### **RENDE NOTO**

Inoltre che a norma dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla notifica o piena conoscenza al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna, sezione di Parma.

In alternativa, nel termine di 120 giorni, dalla data di affissione del presente atto all'Albo Pretorio del Comune di Piacenza, potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

A norma dell'art. 4 della L. n. 241/1990 il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Pianificazione Strategica, dott. Massimo Sandoni. Gli atti relativi possono essere visionati sul sito web del Comune di Piacenza e presso il Servizio Ambiente del Comune di Piacenza previo appuntamento.

### **DISPONE**

che il presente provvedimento:

- sia reso noto a tutti i cittadini ed agli Enti interessati anche attraverso gli organi di informazione per garantirne la tempestiva divulgazione;
- sia trasmesso:
  - ALLA PREFETTURA DI PIACENZA
  - ALLA QUESTURA DI PIACENZA
  - ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
  - ALLA POLIZIA LOCALE PROVINCIALE
  - AL COMANDO DI POLIZIA STRADALE DI PIACENZA
  - AL COMANDO CARABINIERI DI PIACENZA
  - AL COMANDO GUARDIA DI FINANZA DI PIACENZA

- AL CORPO POLIZIA MUNICIPALE
- ALLA SEZIONE PROVINCIALE DI PIACENZA DELL'A.R.P.A.E.
- ALL'AUSL – DIPARTIMENTO DI SANITA PUBBLICA
- ALL'AUSL -DIREZIONE SANITARIA
- ALL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI
- A IREN EMILIA S.P.A.
- A SETA S.P.A.
- A TEMPI AGENZIA
- sia trasmesso ai Sindaci dei Comuni di seguito elencati (corrispondenti alle aree di superamento della provincia di Piacenza in base alla zonizzazione del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020), approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 115 dell'11 aprile 2017):
  - Alseno
  - Besenzone
  - Borgonovo Val Tidone
  - Cadeo
  - Calendasco
  - Caorso
  - Carpaneto Piacentino
  - Castellarquato
  - Castel San Giovanni
  - Castelvetro Piacentino
  - Cortemaggiore
  - Fiorenzuola d'Arda
  - Gossolengo
  - Gragnano Trebbiense
  - Monticelli d'Ongina
  - Podenzano
  - Pontenure
  - Rottofreno
  - San Giorgio Piacentino
  - San Pietro in Cerro
  - Sarmato
  - Villanova d'Arda

Piacenza, 27-09-2024

Sottoscritta da SINDACO  
**KATIA TARASCONI**

*Documento firmato digitalmente*